

Rag. Franco Denti

COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

www.Studiodenti.com

CIRCOLARI STUDIODENTI

Nuoro, 12 gennaio 2016

Il nuovo limite di utilizzo del contante **Le novità e conseguenze derivanti dalla modifica**

Come cambia il limite di contante

La Legge di Stabilità 2016 **innalza il limite di utilizzo del contante**, incrementato a **3.000 euro** per le seguenti modalità di transazioni:

- **trasferimento di Contanti, Libretti di Deposito e Titoli al Portatore;**
- **libretti di Deposito al Portatore, libretti di deposito al portatore emessi dalle Poste.**

È bene evidenziare come l'intervento normativo ha innalzato la soglia del contante a 3.000 euro e lasciando fuori da detta variazione l'utilizzo degli assegni. In sostanza si stabilisce che:

- è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (anche se privati), quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. La limitazione di 3.000 euro riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento, indipendentemente dalla causale;
- il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

Il sistema sanzionatorio

Prima di analizzare le implicazioni applicative, sia in termini di effettuabilità, o meno, di determinate operazioni, sia in ordine agli adempimenti da effettuarsi, è bene schematizzare subito l'ambito sanzionatorio, sicuramente di non lieve entità. Sono in particolare tre i riferimenti da prendere in considerazione, vale a dire il **superamento della soglia del contante, il mancato rispetto delle regole di utilizzo degli assegni e i mancati adempimenti in riferimento ai libretti di deposito.**

Schematizzando:

Denaro contante: Violazione dei limiti per contanti
Trasferimento di contante e titoli al portatore di importo compreso tra 3.000 e 50.000 euro
<ul style="list-style-type: none">• dall'1% al 40% dell'importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro
Trasferimento di contante e titoli al portatore di importo superiore a 50.000 euro
<ul style="list-style-type: none">• dal 5% al 40% dell'importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro

Assegni
Assegni bancari e postali di importo pari o superiore a 1.000 euro privi del nome o ragione sociale del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità:

- dall'1% al 40% dell'importo trasferito se inferiore a 50.000 euro, con un minimo di 3.000 euro;
- dal 5% al 40% dell'importo trasferito se superiore a 50.000 euro, con un minimo di 3.000 euro;

La medesima sanzione si applica anche nelle ipotesi di:

- ssegni circolari, vaglia postali o cambiari di importo pari o superiore a 1.000 euro privi del nome o ragione sociale del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità;
- assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente, non girati direttamente per l'incasso ad una banca o a Poste italiane.

Libretti al portatore:

Libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a 3.000 euro

- dal 20% al 40% del saldo se questo risulta compreso tra 3.000 e 50.000 euro, con un minimo di 3.000 euro;
- dal 30% al 60% del saldo se superiore a 50.000 euro

Mancata comunicazione dei dati richiesti per trasferimento del libretto di deposito

- dal 10% al 20% del saldo

È abbastanza evidente, dunque, che l'obiettivo del legislatore è di dissuadere utilizzi contrari alla norma in forza di un sistema sanzionatorio abbastanza severo, prevedendo peraltro **precisi obblighi comunicativi**, di seguito illustrati.

L'utilizzo degli assegni

Per gli assegni nulla cambia, essendo obbligatorio indicare su assegni postali, bancari e circolari, nonché sui vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a 1.000 euro il nominativo o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Inoltre, contestualmente, viene effettuata una puntualizzazione secondo la quale, **anche i trasferimenti di *money transfer* devono comunque rispettare la soglia di 1.000 euro.**

Si rammenta inoltre che i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste italiane S.p.a. muniti della clausola di non trasferibilità. Circa gli assegni emessi all'ordine del traente – «*a me medesimo*» – gli stessi possono essere girati unicamente per l'incasso ad una banca o a Poste italiane e non possono quindi circolare, indipendentemente dall'importo.

Come si interpreta il limite di 2999,99 euro

Il valore dell'operazione deve essere **inteso come valore complessivamente da trasferire** e pertanto sono irregolari tutti i trasferimenti artificialmente frazionati allo scopo di eludere la legge. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che nel caso di più trasferimenti, ognuno di importo inferiore alla soglia di legge (ora 3 mila euro), ma complessivamente di ammontare superiore, non si realizza alcun cumulo qualora il frazionamento risulta connaturato all'operazione stessa (contratto di somministrazione), ovvero quando è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti o previsto dalla prassi commerciale ovvero conseguenza della libertà contrattuale.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha tuttavia evidenziato che resta fermo il potere discrezionale dell'Amministrazione Finanziaria di valutare, caso per caso, se il

frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto normativo.

Esempio

Operazione ammissibili

Pagamento di una fattura per 7.500 euro qualora il contratto preveda 3 rate da 2.500 euro con rimesse a 30, 60 e 90 giorni.

Pagamento di un'autovettura per 14 mila euro con sette rate in contanti da 2 mila euro.

Operazioni sospette, applicazione per il passato e adempimenti

Sempre in relazione ai trasferimenti di denaro contante va segnalato che **il ricorso frequente o ingiustificato al contante è un elemento di sospetto di operazioni a rischio riciclaggio**. Il dipartimento del Tesoro, per tale motivo, è intervenuto chiarendo che non devono essere considerate automaticamente violazione del divieto alla soglia limite di trasferimento il semplice prelievo e/o versamento da 3.000 euro in su effettuato nei confronti di intermediari finanziari, né tanto meno presupposto di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio.

Certi d'aver fatto cosa gradita, porgiamo Cordiali Saluti.

Studio Denti